



COMUNE DI ORVIETO

Provincia di Terni

PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA' DI RIPRESA
FOTOGRAFICA / AUDIOVISIVA /
STREAMING E DIFFUSIONE DELLE
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 27/04/2022

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Riprese audiovisive e diffusione streaming delle sedute del Consiglio sul sito web istituzionale

Art. 3 – Riprese fotografiche/audiovisive delle sedute e diffusione effettuate dagli organi di stampa

Art. 4 – Organo competente in materia di riprese audio-video dei lavori consiliari

Art. 5 – Limitazioni alle riprese fotografiche/audiovisive

Art. 6 – Informazione e Rispetto della privacy

Art. 7 – Trasmissione delle videoriprese

Art. 8 – Limiti di trasmissione e commercializzazione

Art. 9 – Gestione dei disservizi

Art. 10 – Norme di rinvio

Art. 11 – Entrata in vigore

Art. 1 – Finalità

1. Il Comune di Orvieto, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità dei lavori consiliari e di partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente disciplina, con il presente Regolamento, l'attività di ripresa fotografica/audiovisiva anche con modalità "streaming" e la diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, sia che si svolgano in presenza che da remoto.
2. Le riprese fotografiche e/o audiovisive saranno effettuate dai dipendenti del Comune di Orvieto e dagli organi di stampa secondo le modalità e le condizioni di cui all'Art. 3.

Art. 2 – Riprese audiovisive e diffusione streaming delle sedute del Consiglio sul sito web istituzionale

1. Il Comune di Orvieto, per garantire la più ampia pubblicità dei lavori del Consiglio Comunale, attua la ripresa e la diffusione audiovisiva delle sedute in modalità streaming attraverso il proprio sito web istituzionale.
2. Della presenza delle videocamere e della diffusione delle immagini dovrà essere data preventiva ed adeguata informazione attraverso apposita cartellonistica posta prima dell'accesso alla sala consiliare. Ai componenti del consiglio ed agli assessori verrà consegnata, altresì, apposita informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del Reg. Ue (Allegato A).
3. Il Comune di Orvieto è Titolare del trattamento in riferimento ai dati personali che sono oggetto di trattamento attraverso le riprese audiovisive.
4. Con il presente regolamento il Titolare del trattamento individua quali soggetti designati al trattamento Il Presidente del Consiglio Comunale, il Segretario Comunale, gli addetti alla Segreteria del Consiglio Comunale ed all'ufficio CED, attribuendo agli stessi le funzioni e i compiti connessi al trattamento dei dati ed autorizzandoli altresì al trattamento ai sensi dell'art. 2 *quaterdecies* del D.Lgs. 196/2003.
5. Le registrazioni delle sedute del Consiglio Comunale saranno disponibili sul sito web istituzionale sino al termine dell'anno solare in cui la seduta si è svolta; le registrazioni all'inizio dell'anno successivo verranno rimosse dal sito a cura della Segreteria del Consiglio Comunale e dell'ufficio CED e conservate ed archiviate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico.
6. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale e non il pubblico.
7. Il gestore privato cui venga eventualmente affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la gestione, manutenzione e aggiornamento del sito web del Comune sarà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti con le riprese anzidette ai sensi dell'art. 28 Reg. Ue 679/2016.

Art. 3 – Riprese fotografiche/audiovisive delle sedute e diffusione effettuate dagli organi di stampa

1. Le riprese audiovisive e fotografiche delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale da parte degli operatori degli organi di stampa, attenendo all'esercizio del diritto di cronaca, sono di norma consentite, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dal Reg. UE 679/2016 e degli artt. 136 e ss. del D.Lgs. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica pubblicate, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il 29 novembre 2018 (*Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2019*).
2. Ogni responsabilità per eventuali violazioni in materia di trattamento dei dati personali e della pubblica diffusione dell'immagine è imputabile, pertanto, a coloro che effettuano le riprese e ai responsabili delle testate giornalistiche o delle emittenti radio e/o televisive che effettuano le riprese.

3. I rappresentanti delle testate giornalistiche regolarmente registrate o delle emittenti radio e/o televisive titolari di frequenze autorizzate che effettuano le riprese devono accreditarsi annualmente presentando entro il 31 gennaio alla Segreteria del Consiglio Comunale preventiva comunicazione (allegato B). In fase di prima applicazione la richiesta di accreditamento deve essere presentata entro 60 gg. dall'entrata in vigore del presente regolamento ed avrà valenza per l'anno 2022.
L'autorizzazione è di competenza del Presidente del Consiglio Comunale.
4. I giornalisti e gli operatori radiofonici e televisivi possono liberamente accedere alla parte dell'aula consiliare che verrà loro appositamente riservata, mentre l'accesso degli operatori televisivi alla parte dell'aula riservata al Consiglio per esigenze di ripresa dovrà essere preventivamente concordato con il Presidente.
5. L'attività di ripresa non può in alcun modo interferire o arrecare disturbo all'ordinato svolgimento della seduta consiliare. Qualora i giornalisti e gli operatori televisivi rechino disturbo allo svolgimento dei lavori del Consiglio, il Presidente dell'Assemblea si avvale comunque dei poteri conferitigli dalla legge e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e può provvedere ad allontanarli dall'aula.
6. Gli amministratori e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.
7. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano, inoltre, a non utilizzare le immagini ad esclusivo scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto all'essenza ed al significato delle opinioni espresse.
8. Salvo diversa disposizione del Presidente, la ripresa audio-video dei lavori di ciascuna seduta del Consiglio Comunale dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di registrazione. Gli interventi di ciascun componente del Consiglio, degli Assessori e degli altri soggetti che partecipano alla sedute pubbliche dovranno essere ripresi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni. Non potranno essere fatte oggetto di ripresa audio-video, le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente.

Art. 4 – Organo competente in materia di riprese audio-video dei lavori consiliari

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, o chi ne esercita le funzioni vicarie, è l'autorità competente per le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione. Lo stesso, ha il compito di:
 - ordinare la sospensione o l'annullamento delle riprese video in caso di disordini in aula;
 - sospendere e/o impedire le riprese audiovisive qualora all'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta ai sensi dell'art. 56 (Adunanze segrete) del vigente regolamento del Consiglio Comunale;
 - vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.
2. Le riprese audiovisive e la relativa diffusione delle stesse a mezzo web o tramite rete televisiva, effettuate direttamente dall'Ente, si intendono automaticamente autorizzate, tranne nel caso in cui il Presidente del Consiglio Comunale o chi per lui, ne disponga il diniego o la sospensione o l'annullamento.

Art. 5 – Limitazioni alle riprese fotografiche/audiovisive

1. Il Presidente del Consiglio Comunale dispone il divieto di effettuazione delle riprese televisive di cui al presente regolamento, ogni qualvolta le discussioni consiliari riguardino categorie particolari di dati personali sensibili e/o dati relativi a condanne penali e reati ai sensi, rispettivamente, degli artt. 9 e 10 Reg. UE 679/2016 la cui indebita divulgazione possa ledere la riservatezza dei soggetti, ai quali si riferiscono, fermo restando i casi nei quali la seduta del Consiglio è segreta.

2. In ogni caso il Presidente del Consiglio, al fine di prevenire la indebita divulgazione dei dati personali, richiama i componenti del Consiglio e tutti coloro che intervengano alla seduta, al rigoroso rispetto, nella discussione, dei principi della “*stretta necessità, pertinenza e non eccedenza*”, evitando di divulgare dati personali non strettamente attinenti alla discussione, o comunque sproporzionati o inopportuni e sconvenienti rispetto alle finalità del dibattito.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, nell’ambito delle competenze ad esso riconosciute (art. 39 del D.Lgs. 267/2000), ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno per ragioni di tutela della privacy e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell’attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Art. 6 – Informazione e Rispetto della privacy

1. Ai fini della corretta informazione del pubblico e dei partecipanti, ivi compresi eventuali relatori e dipendenti con funzioni di assistenza, il Presidente ai sensi dell’Art. 2 comma 2 del presente Regolamento, dispone l’affissione all’ingresso della sala consiliare e nella sala stessa di avvisi, cartelli o contrassegni riguardanti l’esistenza delle videocamere, delle registrazioni delle sedute e della successiva diffusione di quest’ultime.
2. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.
3. Le riprese audio e video devono garantire la riservatezza e il rispetto dei dati sensibili, pertanto il Presidente del Consiglio dovrà fornire opportuna informazione a tutti i Consiglieri al rispetto dell’art. 58 del Regolamento del Consiglio Comunale “*Comportamento dei Consiglieri*” ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta, ad un comportamento consono al ruolo, evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali, inutili ed inopportuni, non attinenti alla trattazione dell’argomento all’ordine del giorno.
4. I Consiglieri, durante i lavori del Consiglio, non possono in alcun modo impedire le riprese audio-video.
5. Nel caso in cui i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta non si attengano a tale direttiva, il Presidente del Consiglio, ai sensi dell’art. 39, D.Lgs. 267/2000, nell’ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, può disporre la sospensione delle videoriprese.
6. Per tutelare e assicurare la riservatezza dei soggetti presenti, o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l’adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali di persone fisiche che possono essere identificate o identificabili.
7. Sono altresì vietate le riprese ogni qualvolta le discussioni hanno ad oggetto dati “*giudiziari*” atti a rivelare l’esistenza di provvedimenti di carattere penale a carico di persone fisiche, identificate o identificabili.

Art. 7 – Trasmissione delle videoriprese

1. Le riprese audiovisive effettuate durante i lavori del Consiglio Comunale vengono diffuse, in versione integrale e senza salti di registrazione, in diretta o in differita su rete televisiva, in diretta (“*streaming live*”) o in differita (“*streaming on demand*”) attraverso il sito istituzionale del Comune di Orvieto www.comune.orvieto.tr.it.
2. I soggetti esterni all’ente, autorizzati alle riprese audiovisive, secondo le modalità di cui all’art. 2 comma 3 del presente regolamento, dovranno diffondere le immagini nel rispetto del principio della corretta informazione, specificando che “La versione integrale del video è disponibile sul canale youtube del Comune di Orvieto”.

Art. 8 – Limiti di trasmissione e commercializzazione

E’ vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano:

- a non utilizzare le immagini a fini di lucro;
- a utilizzare il materiale registrato all’unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata;
- a pubblicare la registrazione integralmente non dividendola in più segmenti;

- a non veicolare le immagini associandole a messaggi pubblicitari di alcune genere (ad es. politico, commerciale, ecc.)

I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini verranno invitati dal Presidente del Consiglio Comunale, con comunicazione motivata, a correggere le modalità di ripresa. Potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese in caso di ripetuta violazione.

Art. 9 – Gestione dei disservizi

1. I lavori del Consiglio devono procedere, e non possono essere in nessun caso interrotti, qualora si verificasse un mal funzionamento o rottura dell'apparecchiatura di ripresa video.
2. Il Presidente del Consiglio, in tali situazioni, dovrà attivarsi a consentire il ripristino dell'operatività nel più breve tempo possibile.
3. Le riprese non possono essere eseguite con altri strumenti esterni.

Art. 10 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato con il presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Reg. UE 679/2016, al D. Lgs. 196/2003 e, comunque, alla normativa vigente in materia di dati personali, nonché per i profili ad esso attinenti, le norme del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. La presente disciplina entra in vigore a seguito della pubblicazione all'Albo per la durata di quindici giorni dopo che la relativa deliberazione consiliare di approvazione è divenuta esecutiva.